

Tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (in seguito designato, per brevità, come l'Istituto) e la "Praevidentia" - Società Anonima di Assicurazione e Riassicurazione e Capita-
lizzazione (in seguito denominata per brevità "Praevidentia", si conviene quanto segue:

Art. 1.

La "Praevidentia", avendo ottenuto di iniziare il suo lavoro diretto normale di assicurazione sulla vita con proprie tariffe e condizioni di polizza approvate con R. Decreto 27 luglio 1931-X, cederà all'Istituto, il quale accetta, l'80% di ciascun rischio assunto più le eventuali eccedenze che il 20% residuo presenti in confronto ai massimi (piani) che la "Praevidentia" intende non oltrepassare. Tali piani saranno indicati al principio di ogni anno dalla "Praevidentia" all'Istituto: per lo scorcio del 1931 vengono stabiliti come segue:

Vita intera a premio vitalizio	30.000
" " " " temporaneo	30.000
Mezza	45.000
" con assicurazione di annuità	30.000
Temporanea caso morte	15.000